

Legge regionale 26 ottobre 2026, n. 25

Disposizioni in materia di figure apicali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.
(Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 30.10.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2009

Art. 2 Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009

Art. 3 Attribuzioni del direttore tecnico e direttore amministrativo. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 30/2009

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 31 luglio 2026, n. 19 (Disposizioni in materia di figure apicali dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT". Modifiche alla l.r. 30/2009);

Considerato quanto segue:

1. con la l.r. 19/2026 è stata modificata la l.r. 30/2009, istitutiva dell'ARPAT, per risolvere le criticità rilevate dalla Corte dei conti – Sezione di controllo per la regione Toscana, in ordine alla configurazione del trattamento economico e giuridico dei direttori degli enti dipendenti;

2. l'Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, in data 29 settembre 2026, ha mosso alcuni rilievi su disposizioni della l.r. 30/2009 come modificate dalla l.r. 19/2026, e segnatamente sugli articoli 22, 24 e 26, chiedendo chiarimenti e annunciando, in mancanza, l'intenzione di impugnare la l.r. 19/2026 dinanzi alla Corte costituzionale;

3. a seguito della nota di chiarimento trasmessa dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2026, il Ministero per la pubblica amministrazione ha deciso di non impugnare, chiedendo però l'impegno formale alla modifica delle disposizioni indicate, per maggior chiarezza, e nel senso spiegato dalla nota regionale medesima e condiviso dal Governo, impegno che il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto e trasmesso;

4. al fine di consentire l'attuazione della l.r. 19/2026, con la nomina del Direttore generale e l'adeguamento dei contratti individuali di lavoro delle figure apicali al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area dirigenza, del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, nel termine di novanta giorni fissato dall'articolo 4 della stessa l.r. 19/2026, è necessaria l'immediata entrata in vigore della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), è sostituito dal seguente:

“ 4. Il trattamento economico del direttore generale è definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, Area Dirigenza, ed è determinato dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste dal medesimo CCNL, con riferimento alle figure apicali della dirigenza pubblica della Regione Toscana. ”.

2. Il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“ 5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività. ”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“ 5 bis. L'incarico di direttore generale è conferito:

-
- a) per i dirigenti di ruolo dell'ARPAT, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere;
b) per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell'ARPAT provenienti dal settore pubblico, subordinatamente a collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. ”.

4. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 22 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“ 5 ter. Il periodo di aspettativa di cui al comma 5 bis, lettera b), è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT. ”.

Art. 2

Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 30/2009 è abrogato.

Art. 3

Attribuzioni del direttore tecnico e direttore amministrativo. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 30/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 le parole: “ dell'Area dirigenza del comparto Funzioni locali, III sezione - dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ” sono sostituite dalle seguenti: “ di riferimento, Area Dirigenza ”.

2. Il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“ 6. Gli incarichi di direttore tecnico e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività. ”.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“ 6 bis. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti:

a) ai dirigenti di ruolo dell'ARPAT, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere;

b) ai soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell'ARPAT provenienti dal settore pubblico, subordinatamente a collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. ”.

4. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 26 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“ 6 ter. Il periodo di aspettativa di cui al comma 6 bis, lettera b), è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ARPAT. ”.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.